Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
Presidenza del Consiglio dei ministri

Ottobre 2026

# STATO-CITTÀ INFORMA

Newsletter
dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali



"Città Ideale" Olio su tela - Artista Anonimo 1480/1490

© MiC, Palazzo Ducale di Urbino Direzione Regionale Musei Nazionali Marche

*Gentili lettori,*
*con il numero di Ottobre 2026, la newsletter "Stato-città Informa" compie un anno! Un appuntamento mensile dedicato agli enti locali e realizzato con risorse interne all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'iniziativa nata con l'intento di soddisfare il fabbisogno conoscitivo degli enti locali e per valorizzare e diffondere il patrimonio informativo della Conferenza, ha raccolto in questi mesi un notevole apprezzamento che ci sprona a continuare per il futuro a lavorare con sempre maggiore impegno per darvi notizie e informazioni d'interesse*

*Buona lettura!*

## IN EVIDENZA:

**Attività della CSC:**
**La seduta ordinaria del 27 ottobre**

**Bonifica dei siti orfani: il ruolo dei Comuni nel Piano d'azione aggiornato**

**La nota all'ordinanza della Cassazione: "La gratuità della circolazione dei dati tra pubbliche amministrazioni...."**

Questa newsletter è redatta dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Per riceverla scrivi a **newsletter.segreteria@conferenzastatocitta.gov.it**
Per aggiornamenti, seguici su: **www.conferenzastatocitta.gov.it** e LinkedIn

Newsletter di Ottobre 2026

# IN QUESTO NUMERO

pag. 3 Attività della CSC
La seduta ordinaria del 27 ottobre 2026

pag. 4 Approfondimento del mese
Bonifica dei siti orfani: il ruolo dei Comuni nel Piano d'azione aggiornato

pag. 5 Focus su...
La nota all'ordinanza della Cassazione: "La gratuità della circolazione dei dati tra pubbliche amministrazioni...."

pag. 6 Fondi Europei e nazionali per gli Enti locali
Bando europeo per la transizione urbana: pre-proposte entro il 17 novembre 2026

pag. 6 Dal centro al territorio
Le News del mese

pag. 7 Sciogli l'acronimo
Sai che cosa significa ACN?

# ATTIVITÀ DELLA CSC

## La Seduta ordinaria del 27 ottobre 2026

Nella seduta del 27 ottobre 2026, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha esaminato ed espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante la ripartizione, per gli anni 2025 e 2026, del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.



### Il riparto per il 2025

Le risorse sono destinate ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi entro il 25 giugno 2016, o di accordi transattivi ad esse collegati, sono tenuti a sostenere spese complessive superiori al 50% della spesa corrente media degli ultimi tre rendiconti approvati.
Per il 2025 il Fondo dispone di 450.000 euro. Tra le richieste pervenute, è risultata conforme ai requisiti di legge, solo quella del Comune di Sarno (SA), a cui è stato assegnato l'importo di 450.000 euro.

### Il riparto per il 2026

Il Fondo per il 2026 ammonta a 870.000 euro, in quanto con la legge di bilancio per il 2026 i residui non utilizzati nel 2023-2024 (articolo 1, comma 687, della legge n. 199/2025) sono stati riassegnati al fondo per il 2026. Queste somme sono destinate ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento o di accordi transattivi collegati a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi entro il 1° gennaio 2026, devono sostenere spese complessive superiori al 40% della spesa corrente media. In questo caso la media è calcolata sugli ultimi due rendiconti approvati.
Per il 2026, tra le richieste pervenute, ha soddisfatto le condizioni previste dalla normativa, solo quella del Comune di San Giuliano di Puglia (CB), cui sono state attribuite risorse pari a 678.313,88 euro.



Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e dell'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Per saperne di più:
La seduta ordinaria del 27 ottobre 2026

# APPROFONDIMENTO DEL MESE

## Bonifica dei siti orfani: il ruolo dei Comuni nel Piano d'azione aggiornato

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 186 del 12 agosto 2026, è stato aggiornato il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani (PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4). Il Piano era stato adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 ed era già stato modificato con i decreti ministeriali 7 maggio 2024 e 8 marzo 2026. Il nuovo decreto, sul cui schema è stata sancita l'intesa in Conferenza Unificata (Rep. atti n. 78/CU del 26 giugno 2026), modifica l'articolo 5, comma 3, del Piano, consentendo che concorra al target europeo M2C4-25 anche la superficie corrispondente a uno stralcio progettuale, e sostituisce l'allegato 2, che contiene l'elenco dei siti e degli interventi.



Per sito orfano si intende, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 269, un sito potenzialmente contaminato per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dalla disciplina delle bonifiche, e non vi provvedono né il proprietario né altri soggetti interessati. Rientra nella nozione anche il sito in cui i soggetti obbligati, dopo aver avviato le procedure, non concludono le attività e gli interventi. L'intervento pubblico supplisce all'assenza o all'inerzia degli obbligati, ma non li solleva dai costi: l'amministrazione procede in ogni caso alla ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, anche quando questo sia individuato successivamente. Le spese costituiscono inoltre onere reale sul sito, assistito da privilegio speciale immobiliare (articolo 253 del D.Lgs. 152/2006); il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto al rimborso soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi.

I siti inseriti nel Piano sono stati individuati e ordinati per priorità dalle Regioni e dalle Province autonome, e il Piano è adottato previa intesa in Conferenza Unificata, come previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 152/2021. Le risorse sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome, che operano come soggetti attuatori. L'attuazione degli interventi e la ripartizione delle risorse sono disciplinate da accordi, previsti dall'articolo 7 del Piano e stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, sottoscritti dal Ministero, dalla Regione o Provincia autonoma e dagli eventuali soggetti attuatori esterni. È in questa veste che il Comune partecipa all'attuazione, quando la Regione decide di avvalersene: in Lombardia, ad esempio, due interventi sono gestiti dai Comuni di Cesano Maderno e di Milano in qualità di soggetti attuatori esterni.

Al di fuori degli interventi previsti dal Piano resta ferma la disciplina generale: ai sensi dell'articolo 250 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), quando i responsabili non provvedono o non sono individuabili, e non provvedono né il proprietario né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di bonifica sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione.



Per saperne di più:
Consulta l'approfondimento sul sito

# La gratuità della circolazione dei dati tra pubbliche amministrazioni si estende agli strumenti informatici indispensabili alla consultazione

**Nota a Cass. civ., sez. I, ord. 6 settembre 2026, n. 25048**

La controversia trae origine dalla richiesta del Comune di Milano di accedere gratuitamente alla banca dati della Motorizzazione civile e di ottenere la restituzione di euro 8.328.651,74, versati dal 2006 a titolo di canoni di abbonamento e corrispettivi per il servizio di consultazione. Il Comune sosteneva che la normativa sopravvenuta a partire dal 2000 avesse introdotto un generale principio di gratuità della circolazione delle informazioni tra pubbliche amministrazioni quando l'accesso fosse funzionale allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda, valorizzando la convenzione stipulata tra le parti e la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 634 del 1994. La Corte d'appello aveva invece riconosciuto l'esistenza del principio di gratuità delle consultazioni tra pubbliche amministrazioni, negando tuttavia la restituzione delle somme già versate in esecuzione della convenzione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ricorreva quindi in Cassazione, sostenendo, in particolare, che dovesse distinguersi tra gratuità del dato e onerosità del servizio informatico necessario per acquisirlo.



**La questione e la decisione della Corte di Cassazione**

La questione sottoposta alla Cassazione non riguarda, dunque, semplicemente la gratuità delle informazioni contenute nella banca dati, ma la possibilità - per l'amministrazione titolare del dato - di pretendere un corrispettivo per gli strumenti informatici e le modalità tecniche attraverso cui il dato viene reso accessibile. La Corte rigetta il ricorso del Ministero e ricostruisce il principio di gratuità attraverso una lettura coordinata della normativa succedutasi nel tempo. Già il D.P.R. n. 634 del 1994 prevedeva la gratuità delle informazioni contenute nella banca dati della Motorizzazione per le amministrazioni statali e, per gli utenti che svolgevano compiti di polizia, consentiva l'accesso alle informazioni connesse ai propri compiti istituzionali. Secondo la Cassazione, tale disciplina già evidenziava una regola di fondo: **la gratuità riguarda l'informazione nella sua concreta acquisizione attraverso la banca dati, non un'entità astratta separabile dal sistema che ne consente la consultazione**. Tale principio viene successivamente generalizzato dall'art. 25, comma 2, della l. n. 340 del 2000, che riconosce alle pubbliche amministrazioni, comprese Regioni, Province e Comuni, l'accesso gratuito ai dati contenuti nei pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili. Particolarmente significativa è poi la previsione dell'art. 43, comma 4, d.P.R. n. 445 del 2000, secondo cui le amministrazioni certificanti devono consentire alle amministrazioni procedenti, “senza oneri”, la consultazione telematica dei propri archivi informatici. La disciplina trova infine il proprio principale punto di approdo nell'art. 50 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), che impone di consentire alle altre amministrazioni la fruizione e il riutilizzo dei dati trattati quando ciò sia necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, senza oneri a carico dell'amministrazione richiedente, salvo gli eventuali costi eccezionali previsti dalla disposizione.

**Il principio di diritto: dato e strumento di accesso non sono separabili; la gratuità comprende gli strumenti indispensabili all’accesso**

La Cassazione esclude che l'amministrazione titolare possa aggirare il principio di gratuità qualificando la piattaforma informatica come un autonomo servizio remunerabile. La Corte osserva che la nozione di “fruizione e riutilizzazione” del dato deve necessariamente comprendere anche gli strumenti indispensabili a renderlo concretamente disponibile. L'accesso alla banca dati e gli strumenti tecnologici che ne consentono la consultazione costituiscono, infatti, la modalità tecnico-operativa attraverso la quale il dato viene reso disponibile. La distinzione proposta dal Ministero tra dato gratuito e servizio oneroso viene, pertanto, ritenuta priva di fondamento, sia sul piano normativo sia su quello logico: se fosse ammessa, sarebbe infatti sufficiente attribuire un prezzo alla piattaforma, alle credenziali, all'interfaccia o ad altro strumento indispensabile per rendere accessibile il dato per eludere integralmente la regola legislativa della gratuità. La Corte formula quindi il seguente principio di diritto: “In tema di accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, il principio di gratuità della circolazione delle informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali, desumibile dagli artt. 43, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 e 50 del D.Lgs. n. 82 del 2005, impedisce che l’amministrazione titolare del dato possa assoggettare ad oneri economici l’amministrazione richiedente, neppure mediante la qualificazione come servizio autonomo degli strumenti informatici e delle modalità tecniche indispensabili per la consultazione e la fruizione delle informazioni richieste.”. Secondo la Cassazione, la condivisione dei dati necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali non costituisce una prestazione contrattuale resa da una pubblica amministrazione a favore di un'altra, bensì l'espressione di un obbligo legale di cooperazione amministrativa.

Per saperne di più
L’ordinanza della Cassazione ------->

## Bando europeo per la transizione urbana: pre-proposte entro il 17 novembre 2026

La call del partenariato europeo è cofinanziata dalla Commissione europea nell'ambito di Horizon Europe e da 28 Paesi Ue, ed è dedicata a progetti transnazionali per città climaticamente neutrali e resilienti.
Le proposte dei progetti dovranno contribuire ad almeno uno dei tre Transition Pathways individuati della partnerschip:

- **15- Minute City (15 m C)** dedicato alla pianificazione urbana di prossimità e alla transizione della mobilità;
- **Circular Urban Economies (Cue)**, orientato a modelli urbani circolari, inclusa la gestione innovativa degli spazi verdi e blu e la produzione urbana;
- **Positive Energy Districts (PED)**, dedicato all'efficienza energetica, alla riqualificazione degli edifici e ai sistemi integrati.

Il bando prevede un Cross-cutting Topic dedicato all'adaptive reuse of existing urban structures and spaces, con progetti orientati al riuso adattivo di edifici e spazi urbani esistenti e all'integrazione di soluzioni per energia, mobilità, circolarità e trasformazione dello spazio urbano.
Possono partecipare le autorità locali, municipalità e altri soggetti secondo le specifiche regole di eleggibilità nazionali. I consorzi di città dovranno coinvolgere almeno tre partner provenienti da tre Paesi differenti e includere obbligatoriamente un comune o un'autorità locale. La candidatura sarà articolata in due fasi: la prima, già aperta, prevede la presentazione di una **pre-proposta entro il 17 novembre 2026**. I consorzi selezionati saranno successivamente invitati a presentare la **proposta completa entro il 15 aprile 2027**.



Per saperne di più:
vai al Bando sul sito della CSC ------->

**Scopri inoltre la selezione di Bandi Europei presenti sul sito CSC --------->**

# DAL CENTRO AL TERRITORIO

### Edilizia scolastica: approvata la nuova graduatoria per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Notizia del 13 ottobre 2026

Approvata la nuova graduatoria degli interventi di edilizia scolastica per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici che ospitano scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado. Assegnati complessivamente 18,69 milioni di euro agli enti locali beneficiari individuati nella graduatoria.

Continua...

### Ambiente e clima: dal 2027 un Fondo da 11 milioni di euro annui per gli investimenti dei Comuni

Notizia del 13 ottobre 2026

Il DL 8 ottobre 2026, n. 177 introduce nuove misure per la tutela ambientale, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e la bonifica dei siti contaminati. Tra le principali novità un Fondo per finanziare investimenti comunali connessi a eventi ambientali e climatici imprevedibili, di 11 milioni di euro annui dal 2027.

Continua....

### Patrimonio immobiliare pubblico: dal MEF una Guida per gli Enti locali

Notizia del 26 ottobre 2026

Su circa 1,3 milioni di unità immobiliari pubbliche, il 64% è di proprietà comunale. La Guida, rivolta ad amministratori, dirigenti e uffici tecnici, propone un percorso metodologico che accompagna gli enti nelle diverse fasi del processo di valorizzazione di questo patrimonio.

Continua...

# SCIOGLI L'ACRONIMO

## ACN
## Agenzia per la cybersicurezza nazionale

### Cos'è
L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), istituita dal D.L. 82/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agon. 109/2021, è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza e contribuisce alla sicurezza e alla resilienza digitale del Paese. L'Agenzia è guidata da un Direttore generale, da un Vice direttore generale e si articola in servizi e divisioni specializzati.

### Compiti e funzioni
Coordina e supporta la prevenzione, la gestione e la risposta agli incidenti informatici, promuove la sicurezza delle infrastrutture digitali e contribuisce all'attuazione delle strategie nazionali di cybersicurezza.

### Nucleo per la cybersicurezza
Presso l'ACN opera il Nucleo per la cybersicurezza a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella prevenzione e gestione delle crisi cibernetiche.

### Strutture specializzate
All'interno dell'ACN operano strutture specializzate e organismi con compiti specifici:
CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team nazionale), braccio operativo dell'ACN;
CVCN (Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale), struttura tecnica che verifica la sicurezza di beni, sistemi e servizi ICT;
NCC-IT (Centro Nazionale di Coordinamento Italiano), punto di contatto nazionale per il Centro Europeo di Competenza per la Cybersecurity
OCSI (Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica), preposto alla certificazione della sicurezza dei prodotti ICT.

### Strategia Nazionale di Cybersicurezza
L'ACN coordina l'attuazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Strategia individua gli indirizzi per proteggere infrastrutture e servizi essenziali, sviluppare competenze specialistiche e rafforzare la resilienza digitale del Paese.
La Strategia rappresenta il quadro di riferimento anche per il rafforzamento della sicurezza digitale delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali.

### Prevenzione e risposta alle minacce
Attraverso le proprie strutture e il CSIRT Italia, l'ACN monitora le minacce informatiche, diffonde allerte e coordina le attività di risposta agli incidenti.

### NIS 2 e nuovi obblighi
E' l'Autorità nazionale competente NIS ai sensi del D.Lgs n. 138/2024, che recepisce la direttiva europea NIS 2 e prevede obblighi di gestione del rischio informatico e di notifica degli incidenti significativi per i soggetti pubblici e privati rientranti nel suo ambito di applicazione.

### Sicurezza del cloud e dei servizi digitali
L'Agenzia definisce e verifica i requisiti di sicurezza per le infrastrutture digitali e servizi cloud destinati alla Pubblica amministrazione, favorendo una trasformazione digitale sicura e affidabile.

### Supporto agli Enti locali
Comuni, province e città metropolitane possono utilizzare le linee guida e gli strumenti operativi dell'ACN per rafforzare la sicurezza digitale, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per i soggetti che vi rientrano.

## Sai cosa significa ACN?

ACN è l'acronimo di Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Agenzia istituita per tutelare gli interessi nazionali nel cyberspazio e rafforzare la sicurezza digitale dell'Italia. L'ACN coordina l'attuazione delle politiche nazionali di cybersicurezza, supporta la prevenzione e la gestione delle minacce informatiche e affianca le pubbliche amministrazioni nel percorso di trasformazione digitale sicura. Le sue attività assumono particolare rilievo anche per Comuni, Province e Città metropolitane, chiamati a garantire servizi digitali sempre più sicuri e resilienti.



## LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

È un organo collegiale con funzioni consultive e deliberanti, sede istituzionale permanente di confronto e raccordo tra lo Stato e gli Enti locali. Vengono poste all'esame della CSC le questioni relative all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali (soprattutto con riferimento agli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio), nonché le tematiche relative alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici e ogni altra questione, anche su richiesta dei Presidenti delle Associazioni rappresentative degli Enti locali. Inoltre, la Conferenza svolge compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, di studio, informazione e confronto con riferimento alle tematiche connesse agli indirizzi di politica generale e suscettibili di incidere sulle funzioni proprie o delegate degli Enti locali.
La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali.
L'attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si esplica attraverso: pareri e intese; deliberazioni; promozioni di accordi; documentazione e studi; designazioni di rappresentanti degli Enti locali in organi di interesse nazionale.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, congiuntamente, costituiscono la Conferenza Unificata.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale del supporto di un Ufficio di Segreteria, struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Capo dell'Ufficio di Segreteria è Segretario della Conferenza.

## IN COPERTINA



La tavola conosciuta come Città ideale, proveniente dal Monastero di Santa Chiara di Urbino, apparteneva probabilmente alla famiglia ducale. Elisabetta da Montefeltro, figlia di Federico, potrebbe aver portato con sé il dipinto quando entrò nel Monastero, dopo essere rimasta vedova nel 1482.
Intorno al 1861 l'opera entra a far parte delle collezioni statali del Museo dell'Istituto di Belle Arti di Urbino, che diverrà Galleria Nazionale delle Marche nel 1912.
L'opera è stata attribuita a diversi artisti, tra cui anche all'architetto Luciano Laurana per l'alta precisione del disegno e la somiglianza degli elementi architettonici classici con quelli presenti nel Palazzo Ducale di Urbino, di cui l'architetto fu in parte il progettista.
Attualmente gli studiosi assegnano la tavola ad un generico pittore dell'Italia centrale, che l'ha dipinta, presumibilmente, tra il 1480 e il 1490.
Il dipinto rappresenta gli ideali di perfezione e armonia del Rinascimento italiano, nella forma ordinata e simmetrica di una città che viene raffigurata con i principi scientifici della prospettiva centrale, evidente nel disegno geometrico della pavimentazione della piazza.
Domina la scena un grande edificio religioso a pianta circolare, forse un battistero o un mausoleo.

**© MiC, Palazzo Ducale di Urbino Direzione Regionale Musei Nazionali Marche**
**ph. Claudio Riplati**

Hanno collaborato a questo numero:
Anna Lucia Esposito, Rosella Rega, Virginio Vitullo, Sergio Petriccione, Carla Izzo, Lorenzo Brizioli, Claudio F. Gallotti e Gregorio Canacari

Per riceverla scrivi a **newsletter.segreteria@conferenzastatocitta.gov.it**
Per aggiornamenti, seguici su: **www.conferenzastatocitta.gov.it** e LinkedIn